

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modifica della legge sulla pesca

(del 2 ottobre 1959)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge 6 dicembre 1949 e il decreto legislativo 4 aprile 1956 che modifica l'art. 23 della legge stessa, costituiscono le basi che regolano l'esercizio della pesca nel nostro Cantone. Le tasse delle patenti da pesca sono per contro previste dal decreto legislativo del 27 febbraio 1950.

Mentre la legge incontra ancor oggi, dopo dieci anni dalla sua promulgazione, l'unanime consenso delle associazioni di pesca, il decreto sulle patenti è da ritenersi superato. Una proposta per la revisione delle tasse fu presentata lo scorso febbraio dalla Federazione cantonale per l'acquicoltura e la pesca al Dipartimento dell'economia pubblica; tale proposta era motivata dal fatto che il rilevante numero di pescatori non domiciliati beneficia di condizioni che attualmente sono da ritenersi veramente di favore in quanto gli stessi non hanno obblighi federativi e non partecipano così ai problemi del ripopolamento delle nostre acque.

Esaminando i rendiconti del Servizio della pesca si constata infatti come negli ultimi cinque anni il numero dei pescatori sia salito da 3.900 a 6.900 unità. Aumento considerevole dovuto soprattutto ai pescatori non domiciliati, i quali, trovando nel Ticino condizioni ideali per la pesca e tasse per nulla paragonabili a quelle di altri paesi, invadono i nostri corsi d'acqua e i nostri laghi. Negli altri Cantoni confederati la differenza fra domiciliati e non domiciliati, per quanto riguarda il prezzo della patente da pesca, è assai rilevante. Nel Canton Grigioni, regione che presenta le stesse nostre caratteristiche in fatto di pesca, la patente annuale per i domiciliati costa Fr. 30,— (pesca nei corsi d'acqua), quella per i non domiciliati svizzeri Fr. 80,— e quella per i cittadini esteri Fr. 120,—. E più o meno negli altri Cantoni troviamo le stesse differenze. Da noi, per la pesca nei corsi d'acqua i domiciliati pagano Fr. 35,— e i non domiciliati Fr. 52,50 (Fr. 35,— + 50 %).

Un aumento delle tasse per i non domiciliati è dunque da ritenersi giustificato; non è però da considerarsi una semplice misura d'ordine fiscale, bensì una misura protettiva per i nostri pescatori e per il patrimonio ittico cantonale.

La revisione fece oggetto di attento esame da parte della Commissione consultiva della pesca e del Dipartimento dell'economia pubblica, i quali non si sono soffermati sulla sola questione dei non domiciliati, ma hanno preso in considerazione altre modifiche per un migliore adattamento di talune disposizioni sulla pesca in relazione alla situazione odierna. Le loro proposte, che qui riassumiamo, sono condivise da questo Consiglio di Stato che a sua volta le raccomanda alla benevole attenzione di codesto onorando Gran Consiglio:

1. *Soppressione delle patenti mensili*, in considerazione della loro insignificante richiesta. I pescatori che esercitano la pesca per un mese scelgono di preferenza due patenti quindicinali, ciò che evita loro la presentazione della fotografia richiesta per le patenti mensili. La soppressione della patente mensile non può perciò creare degli inconvenienti e rappresenta nel contempo una semplificazione per il lavoro dei Municipi.
2. *Riduzione delle categorie da 6 a 5* a scopo semplificativo.
L'attuale V. categoria (pesca sui laghi con tirlindana ed altri attrezzi)

verrebbe assorbita dalla IV. categoria. L'innovazione non incontrerà obiezioni da parte degli interessati poichè la quasi totalità degli stessi sciogliono già attualmente la patente di IV. categoria (la categoria superiore dà diritto alla pesca della categoria inferiore).

3. *Parificazione fra la canna da lancio e canna semplice* sui laghi Verbano e Ceresio. L'esonero da ogni tassa per i pescatori con la canna semplice non è più giustificato. Numerosi sono soprattutto i pescatori provenienti dalle vicine provincie italiane, i quali, mentre in Italia sono tenuti al pagamento di una tassa per l'esercizio della pesca con la canna semplice, da noi possono pescare senza onere alcuno.
4. *Esonero da ogni tassa per i minori di 15 anni*, limitatamente all'uso della canna semplice sui laghi Verbano e Ceresio. Per i ragazzi l'esercizio della pesca sui laghi costituisce un sano divertimento; essi non ne dovrebbero essere privati con l'applicazione di una tassa.
5. *Parificazione delle tasse fra domiciliati e ticinesi domiciliati in altri Cantoni o all'estero*. Beneficerebbero di tale facilitazione anche i domiciliati a Campione d'Italia (così come per l'esercizio della caccia). La questione dei ticinesi domiciliati fuori Cantone fu sollevata, fra altri, lo scorso anno da un nostro concittadino che presta la sua attività presso il Tribunale federale in Losanna. Egli si esprime come segue: «Per quanto mi concerne personalmente, non si tratta di risparmiare un paio di franchi; a me sembra solo che, piuttosto di scendere sul greto della Verzasca munito di una patente che mi definisce straniero al mio fiume più che gli stranieri veri (ma domiciliati magari da 10 giorni nel Cantone), preferirei rinunciare alla pesca. Comunque sia, ritengo che la questione del diverso trattamento dei ticinesi non domiciliati nel Cantone in materia di prezzo per le patenti da pesca, meriti un riesame indipendentemente dal fatto se uno risente la faccenda come una spina nel cuore o... al portamonete. La maggior parte degli emigranti ticinesi è gente semplice e non desidera in fondo che di ritornare a casa. Se uno di questi nostri concittadini è pescatore e si reca ogni tanto al suo paese, è giusto che sia trattato diversamente dagli altri suoi concittadini? Certo, il principio del domicilio è per sè giustificato di massima, dal momento che i domiciliati pagano le imposte. Il problema è però se un'eccezione a favore dei ticinesi domiciliati fuori Cantone non sarebbe opportuna».

Le ragioni qui sopra esposte meritano evidentemente di essere tenute in considerazione; la questione può dunque essere regolata parificando i ticinesi domiciliati fuori Cantone con i domiciliati nel Cantone.

Per i domiciliati a Campione non si tratta di introdurre una innovazione poichè gli stessi hanno sempre beneficiato delle medesime condizioni previste per i nostri domiciliati (per le patenti di I., II. e III. categoria — pesca con le reti —). Anche per l'esercizio della caccia i cittadini di Campione pagano la tassa per la patente al prezzo stabilito per i domiciliati nel Cantone. Tale facilitazione non è però più ritenuta giustificata per i domiciliati negli altri paesi italiani rivieraschi del Ceresio e del Verbano. I nostri pescatori professionisti chiedono una maggiore protezione dei loro interessi, protezione che può essere conseguita con la revoca delle facilitazioni concesse a norma del secondo capoverso dell'art. 2 del decreto legislativo concernente le tasse delle patenti da pesca.

6. *Aumento di Fr. 10,— per le prime tre categorie di patenti* (domiciliati). Si osserva che fra la IV. categoria per la pesca con la canna e la III. categoria per la pesca con i tramagli v'è attualmente una differenza di prezzo di soli 5 franchi. Ne consegue che parecchi dilettanti, in considerazione

di tale minima differenza, scelgono la patente per l'uso delle reti danneggiando in una certa qual misura gli interessi dei pescatori di professione. Prevedendo un aumento di tassa per la III. categoria, anche le altre due categorie superiori devono essere riproporzionate.

7. *Aumento delle tasse per i non domiciliati.* Abbiamo già illustrato i motivi e lo scopo dell'aumento previsto. Si ritiene inoltre che, per ragioni di praticità, sia preferibile e consigliabile abbandonare il sistema della percentuale di soprattassa e di fissare nella legge l'importo preciso dovuto dai non domiciliati secondo le singole categorie di patenti. La nuova tabella delle tasse rappresenterà inoltre una facilitazione per i Municipi incaricati del rilascio dei documenti e dell'incasso.
8. *Applicazione della soprattassa per i non appartenenti alla Federazione dei pescatori ai non domiciliati nel Cantone.* Finora l'obbligo di pagare tale soprattassa è stabilito solo per i domiciliati nel Cantone. Le società di pesca hanno rilevanti spese per la conduzione di incubatoi, di allevamenti, per gli acquisti di pesci e per le semine; si ritiene pertanto giustificato che il pescatore, domiciliato o non domiciliato, si iscriva a una società di pesca nel Cantone, oppure paghi la soprattassa in questione. Aggiungiamo che in sede di Commissione consultiva della pesca, i rappresentanti della Federazione dei pescatori hanno presentato le seguenti altre due proposte:

- a) rilascio delle patenti quindicinali solo verso la metà di giugno. Scopo della proposta sarebbe di permettere, nel periodo migliore, l'esercizio della pesca ai soli possessori di patenti annuali e di evitare dalla prima domenica di marzo a metà giugno l'invasione dei pescatori improvvisati e dei turisti;
- b) applicazione della soprattassa per i non appartenenti alla Federazione anche alle patenti quindicinali (oltre che a quelle annuali) per gli stessi scopi già menzionati al punto 9 qui sopra.

Tanto la prima quanto la seconda proposta non sono state accolte dal Dipartimento dell'economia pubblica. Condividiamo il parere dello stesso, poichè il rilascio delle patenti quindicinali, ad oltre tre mesi dall'apertura della pesca, rappresenta una ingiustificata preclusione all'esercizio della pesca segnatamente per i turisti. E' del resto ovvio che il turismo non deve essere frenato, ma potenziato. Inoltre, la proposta in questione è una inammissibile limitazione del diritto di pesca per quei domiciliati i quali, per ragioni di lavoro od altro, possono dedicarsi alla pesca per una quindicina di giorni solo nei mesi di marzo fino a metà giugno.

Circa la citata soprattassa, questo Consiglio di Stato ritiene che la sua applicazione alle patenti quindicinali (che in sostanza sono patenti turistiche) sia sconsigliabile, soprattutto per il fatto che, secondo il progetto che presentiamo, tali patenti subiranno già un aumento di prezzo da 10 a 20 franchi (per la pesca nei corsi d'acqua). Obbligare il turista a pagare ancora una soprattassa perchè non appartiene a una società di pesca locale, non ci sembra nè logico nè giustificato.

Un'ultima proposta della Commissione consultiva della pesca e del Dipartimento dell'economia pubblica riguarda la ripartizione del ricavo delle patenti. Si propone infatti che sul ricavo complessivo venga assegnato:

- il 5 % ai Comuni (percentuale immutata),
- il 35 % allo speciale fondo di ripopolamento (ora il 30 %),
- il 60 % allo Stato per le spese di amministrazione di polizia della pesca (ora il 65 %).

Le spese per il ripopolamento delle acque pubbliche aumentano con l'aumentare del numero dei pescatori. Se nel 1953 il 30 % dell'introito delle patenti bastava per i 3.600 pescatori, ora con un numero quasi raddoppiato tale percentuale non è più sufficiente per un razionale e proporzionato ripopolamento. Basti pensare che in una sola giornata, all'apertura della pesca di quest'anno ai laghi alpini di Cadagno e Ritom, circa 200 pescatori hanno catturato 500 chilogrammi di trote. Questo Consiglio di Stato è dunque dell'avviso che la proposta venga accolta.

Vi proponiamo pertanto di approvare l'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Pellegrini

Disegno di

Legge cantonale sulla pesca
— Modificazione —

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 ottobre 1959 n. 854 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1

Gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge cantonale sulla pesca, del 5 dicembre 1949, sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 2.

Il possesso della patente conferisce il diritto di esercitare la pesca.

La patente è annuale e quindicinale, ed è rilasciata dal Municipio dove è domiciliato o dimora il richiedente.

Ai non residenti nel Cantone, la patente da pesca è rilasciata dal Dipartimento dell'economia pubblica, Divisione dell'agricoltura.

La patente è personale e non trasferibile.

Art. 4.

Le patenti sono distinte nelle seguenti categorie:

	<i>domiciliati non domiciliati</i>	
	Fr.	Fr.
I. reti tipo bedine e a strascico		
tassa annuale	80,—	200,—
III. reti da posta (non mantellate)		
tassa annuale	60,—	150,—

III. tramagli e bertovelli		
tassa annuale	50,—	120,—
IV. canna semplice e da lancio sui corsi d'acqua e laghi alpini ;		
tirlindana, spaderna, cavedanera, lanzettera e canna oltre la riva sui laghi Ceresio e Verbano		
tassa annuale	35,—	80,—
tassa quindicinale	10,—	20,—
V. canna semplice di lancio dalla riva sui laghi Ceresio e Verbano		
tassa annuale	10,—	15,—
tassa quindicinale	5,—	10,—

La patente di una categoria superiore dà diritto all'esercizio della pesca con reti ed attrezzi delle categorie inferiori.

Ai ticinesi domiciliati in altri Cantoni o all'estero sono applicabili le tasse previste per i domiciliati nel Cantone; parimenti per i domiciliati a Campione d'Italia.

I pescatori che non hanno compiuto i 15 anni sono esonerati dal pagamento della tassa per la patente di V. categoria, limitatamente all'uso della canna senza mulinello da lancio.

Art. 5.

I pescatori non appartenenti a un'associazione di pesca riconosciuta dallo Stato, sono tenuti al pagamento di una soprattassa sulle patenti annuali. La soprattassa sarà stabilita dal Consiglio di Stato e sarà devoluta al fondo ripopolamento pesci del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 6.

Sul ricavo complessivo delle patenti viene assegnato :

il 5 % ai Comuni, in base all'importo delle patenti rilasciate,
 il 35 % a uno speciale fondo di ripopolamento,
 il 60 % allo Stato, per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

Art. 2

Il decreto legislativo 27 febbraio 1950, concernente le tasse delle patenti da pesca, è abrogato.

Art. 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.

